

AUTOCERTIFICAZIONE
CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE
 (Art. 38 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12)

...I... sottoscritt.....
 iscritt.... all'Albo della Provincia di
 con studio in Via.....
 preliminarmente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire o di DIA nei casi previsti dall'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001 relativamente all'intervento da eseguirsi sull'immobile ad uso sito in via/p.zza, n. piano, distinto in mappa al foglio n. mapp. del comune censuario di

AUTOCERTIFICA

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie ed in particolare rispetto al vigente Regolamento Comunale di Igiene, trattandosi di intervento su edificio residenziale o prevalentemente residenziale per il quale non necessitano valutazioni tecnico discrezionali (deroghe alla normativa).

In particolare sono state verificate le norme di seguito elencate ed in particolare sono stati indicate le verifiche effettuate (indicazioni a penna sul modulo), fatto salvo comunque il rispetto di tutte le altre norme vigenti.

1) Norme generali per le costruzioni:

- Art. 3.2.3 distanze e superficie scoperta:
 - L'area di pertinenza del fabbricato ha una superficie drenante non inferiore al 30%;
 - Non sono previste nuove costruzioni e pertanto non necessita tale verifica;
- Art. 3.2.6 Intercapedini e vespai
 - Non sono previsti locali di abitazione addossati al terreno
 - È prevista la realizzazione di vespaio con superficie di aerazione libera non inferiore a 1/100
 - Il piano di pavimento soprastante il vespaio ha una quota maggiore di cm 15 rispetto al punto più elevato dello spazio esterno adiacente;
- Art. 3.2.7 muri perimetrali
 - I muri perimetrali hanno idoneo spessore in funzione delle variazioni termiche e dell'abbattimento acustico;
 - I muri perimetrali saranno impermeabili all'acqua e all'aria e intrinsecamente asciutti;
- Art. 3.2.8 parapetti
 - Le finestre hanno parapetti di altezza non inferiore a cm 90 per i primi due piani fuori terra e di cm 100 per i piani superiori;
 - I balconi e terrazzi hanno parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per i primi due piani fuori terra e di cm 110 per i piani superiori;
 - Tutti i parapetti non avranno aperture superiore a cm 11 e non favoriscono l'arrampicamento;

2) Requisiti degli alloggi (negozi, studi professionali, uffici):

- Art. 3.4.4 superfici minime
 - Ogni alloggio in progetto ha una superficie minima netta di mq 25 per la prima persona e di mq 10 per ogni successiva persona;
- Art. 3.4.5 volumi minimi ammissibili per i singoli locali
 - I locali di abitazione avranno un volume superiore a 21 mc;
 - La camera da letto per due persone ha un volume di almeno 38 mc e quella per una persona di almeno 24 mc;
- Art. 3.4.7 altezze minime
 - L'altezza netta media interna degli spazi di abitazione non sarà inferiore a mt 2,70;
 - L'altezza netta media interna degli spazi accessori e di servizio non sarà inferiore a mt 2,40, ad eccezione dei corridoi e dei luoghi di passaggio in genere dove tale altezza non sarà inferiore a mt 2,10;
- Art. 3.4.9 soleggiamento
 - Non sono previsti alloggi ad un unico affaccio orientati verso nord
- Art. 3.4.10 aeroilluminazione naturale
 - Tutti gli spazi di abitazione e accessori avranno una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione ed aerazione naturale;
 - Non sono previsti locali che abbiano aeroilluminazione artificiale;
 - Sono previsti locali con aeroilluminazione artificiale dotati di idonei impianti di condizionamento ambientale di cui agli art. 4, 4.47 e 3.4.48;
- Art. 3.4.11 requisiti minimi di aeroilluminazione naturale diretta
 - La superficie finestrata assicurerà un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018 verificato poiché la superficie finestrata utile è superiore al 12,5 % (1/8) della superficie di pavimento dello spazio abitativo;
- Art. 3.4.12 superficie illuminante utile
 - La superficie illuminante utile è stata calcolata detraendo dall'apertura finestrata un'altezza di cm 60 dal pavimento e verificando la presenza di sporti superiori a cm 120 di profondità in corrispondenza delle aperture;

3) Aerazione e ventilazione degli ambienti:

- Art. 3.4.23 stanze da bagno e WC, corridoi disimpegni ecc..
 - Le stanze da bagno sono fornite di una finestra di misura non inferiore a mq 0,50 per il ricambio d'aria;
 - Le stanze da bagno aggiuntive saranno dotate di aerazione forzata che assicurerà un coefficiente di ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione;
 - Non sono previsti corridoi di lunghezza maggiore di mt 10 o di superficie maggiore di mq 20;
 - sono previsti corridoi di lunghezza maggiore di mt 10 o di superficie maggiore di mq 20 ove è previsto un impianto di ventilazione forzata che garantisca una adeguata ventilazione e presenza d'aria non inferiore a 0,5 volumi/ora;

- sono previsti corridoi di lunghezza maggiore di mt 10 o di superficie maggiore di mq 20 ove è prevista una superficie finestrata apribile maggiore di 1/12 della superficie in pianta;
- le cantine avranno un adeguato ricambio d'aria in misura almeno pari a 1/30 della superficie complessiva in pianta;
- Artt. 3.4.24 - 3.4.25
 - Saranno rispettate tutte le norme in materia di impianti di aerazione artificiale;
 - Saranno rispettate tutte le norme in materia di canne di aerazione sussidiaria;
 -
- Artt. 3.4.26 – 3.4.27 – 3.4.28
 - Le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi saranno captate per mezzo di idonee cappe e allontanate per mezzo di canne di esalazione o canne fumarie di idonea dimensione, sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo;
 - Verranno rispettate tutte le prescrizioni inerenti la costruzione e l'utilizzo delle canne di esalazione e canne fumarie;

4) Dotazione dei servizi:

- Art. 3.4.70 – 3.4.71 servizi igienici e stanze da bagno
 - Ogni alloggio sarà dotato di almeno una stanza da bagno completa di vaso, lavabo, bidet, doccia o vasca che abbia una superficie minima di mq 4,00;
 - I locali adibiti a servizio igienico dovranno essere piastrellati o rivestiti con idonei materiali impermeabili fino ad una altezza di cm 180 da terra;
 - I locali adibiti a servizio igienico sono dotati di idoneo locale antibagno e non hanno accesso diretto da locali ove è prevista presenza continuativa di persone;
- Art. 3.4.72 caratteristiche degli spazi destinati a cucina
 - Ogni alloggio è dotato di idoneo locale adibito a cucina o spazio di cottura di almeno 3 mq;
 - Le pareti del locale dovranno essere piastrellate o rivestite con idonei materiali impermeabili fino ad una altezza di cm 180 da terra;
 - Ogni cucina o spazio cottura dovrà essere dotato di lavello, frigorifero, attrezzatura per la cottura dei cibi, cappa sopra il piano di cottura collegato ad idonea canna per il convogliamento degli odori sopra il tetto;

5) scale:

- Art. 3.6.7 – 3.6.8 – 3.6.9 caratteristiche delle scale di uso comune
 - Le scale che collegano più di due piani sono dotate di idonea aerazione ed illuminazione naturale non inferiore a 1 mq per piano o 0,40 mq per piano se previsto un lucernario sulla copertura;
 - Le pareti dei vani scala saranno realizzate fino ad un'altezza di mt 1,80 con materiale lavabile;
 - La scala sarà dotata di idoneo parapetto avente altezza pari a cm 90;
 - La distanza tra le porte che si affacciano sulle scale e i gradini non sono inferiori a cm 50;
- Art. 3.6.10 larghezza delle scale

- La larghezza delle scale non sarà inferiore a cm 120 o 100 cm ove vi sia l'ascensore o meno di due piani;
- La larghezza delle scale interne alle unità abitative non sarà inferiore a cm 80;

- Art. 3.6.11 dimensioni delle scale
 - I gradini dovranno avere un'alzata compresa tra 16 e 18 cm;
 - La pedata della scala dovrà avere una dimensione tale che la somma di due alzate con la pedata dia come risultato 63 cm;
 - Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte ogni 10 gradini da un pianerottolo avente dimensione minima di cm 120;

- Art. 3.6.13 chiusura delle scale di uso comune
 - Nelle nuove costruzioni la scala dovrà essere coperta e almeno chiusa su un lato;

6) autorimesse:

- Art. 3.13.1 autorimesse private caratteristiche
 - Le autorimesse private dovranno essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico;
 - Le porte dovranno avere feritoie in alto e in basso di dimensioni adeguate a garantire un ricambio d'aria pari a 1/30 della superficie di pavimento;
 - L'altezza minima interna dell'autorimessa non sarà inferiore a 2 mt;

IL TECNICO

.....